CAMERA DEI DEPUTATI N. 4514

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SCALIA

Presentata il 30 ottobre 1967

Norme sulle relazioni delle Commissioni d'inchiesta nominate per legge

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La fine di ogni legislatura offre l'occasione per un consuntivo dei molteplici compiti di legiferazione e di ispezione svolti dal Parlamento. La presente proposta di legge tende a mettere il Parlamento in condizione di valutare anche lo stato dei lavori delle Commissioni elette per indagare su fenomeni sociali, economici e di costume che hanno avuto rilievo tale da richiedere la costituzione di apposite commissioni. Non è opportuno, infatti, che il Parlamento venga sottratto ad un esame della reale entità del fenomeno sul quale ha manifestato la volontà politica di un approfondimento attraverso il lavoro di un proprio organo.

Attraverso l'esame dei risultati cui è pervenuta ciascuna Commissione d'inchiesta sarà possibile inoltre approntare gli strumenti legislativi o suggerire i rimedi amministrativi necessari per la soluzione dei problemi esaminati.

Diversamente potrebbe restare priva di effetti concreti la solenne volontà politica manifestata dal Parlamento: da un lato, infatti, l'opinione pubblica, la cui pressione ha normalmente contribuito a determinare quella volontà, resterebbe priva di idonee garanzie, dall'altro, si potrebbe incoraggiare il persistere o la ripresa dei fenomeni perturbatori sui quali si è indagato. La presentazione di una relazione da parte del Presidente d'ogni commissione almeno tre mesi prima della chiusura della legislatura, pare opportuna anche se non fossero stati ancora del tutto esauriti i compiti di indagine e si fosse giunti a risultati parziali.

Le risultanze anche parziali infatti potrebbero determinare rimedi legislativi o amministrativi atti a frenare il manifestarsi di fenomeni patologici sul piano economico, sociale e di costume. In ogni caso il Parlamento non verrebbe privato della possibilità di conoscere doverosamente l'esito delle indagini od inchieste dallo stesso disposte durante il corso della legislatura oltre che di esprimere particolari raccomandazioni al corpo legislativo che andrebbe ad essere eletto.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tutte le Commissioni di inchiesta od indagine nominate per legge dal Parlamento sono tenute a presentare, almeno tre mesi prima della scadenza normale delle due Camere o di una di esse, una relazione sulle attività dalle stesse svolte, ancorché non abbiano ancora completato le indagini od inchieste per cui sono state nominate.